

Regolamento interno al D.I.E.E.T. sui Laboratori di Ricerca

(approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 02/04/2009)

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento ha per oggetto, nella Parte Prima, la ripartizione dei locali del D.I.E.E.T. destinati a Laboratori di Ricerca (nel seguito “spazi”), e, nella Parte Seconda, i criteri della loro utilizzazione al fine di incentivarne la produttività scientifica. Le Norme Finali trattano alcuni aspetti accessori.

Per Laboratori di Ricerca si intendono quegli spazi dove vengono svolte attività di ricerca e sperimentazioni da parte di personale strutturato, di assegnisti e dottorandi, e dove gli studenti possono assistere saltuariamente ad uno o più esperimenti di laboratorio eseguiti dal docente o da un suo incaricato.

PARTE PRIMA

ART. 2 – CRITERIO GENERALE DI ASSEGNAZIONE

Gli spazi complessivamente disponibili vengono suddivisi in due quote: la prima relativa ai “Laboratori di Settore”, destinata ai settori scientifici disciplinari (SSD); la seconda relativa ai “Laboratori a Progetto”, destinata all’uso temporaneo per specifici progetti di ricerca.

La ripartizione tra i Laboratori di Settore deve essere proporzionata in linea di massima alla consistenza numerica dei SSD presenti nel Dipartimento e tenendo anche conto dell’ingombro e della tipologia dell’apparecchiature.

A tale scopo il personale strutturato deve indicare il laboratorio di SSD nel quale svolge in maniera prevalente la sua attività di ricerca, qualora relativo ad un SSD diverso da quello di appartenenza. Inoltre gli assegnisti di ricerca e i dottorandi, afferiscono al SSD del tutor e/o eventuale cotutor.

ART. 3 – LABORATORI DI SETTORE

Sulla base dell’art. 2 il C.d.D. verifica con cadenza triennale l’adeguatezza della ripartizione degli spazi assegnati ai Laboratori di Settore presenti nel Dipartimento e li riporta analiticamente in un allegato che costituisce parte integrante del Regolamento vigente. Successivamente, gli afferenti a ciascun SSD elaborano una proposta di ulteriore suddivisione in Laboratori degli spazi loro assegnati, indicando i componenti del relativo Gruppo di ricerca, che viene sottoposta a ratifica dal C.d.D.

ART. 4 – LABORATORI A PROGETTO

La quota dei Laboratori a Progetto, destinata all’uso temporaneo per specifici progetti di ricerca, viene assegnata su richiesta documentata (progetto già finanziato) di un singolo ricercatore attivo, per un periodo massimo di due anni, laddove la ricerca non possa essere sviluppata nei laboratori di settore. In caso di richieste superiori alla disponibilità, viene elaborata una graduatoria sulla base della punteggiatura di ricercatore attivo. Alla scadenza del periodo di assegnazione il laboratorio deve essere prontamente liberato.

ART. 5 – RESPONSABILE DI LABORATORIO

Il Responsabile di ciascun Laboratorio di Ricerca deve essere un professore o un ricercatore del Dipartimento designato dal Consiglio. La responsabilità dei Laboratori a Progetto è affidata all'assegnatario pro tempore sotto la supervisione del Direttore del DIEET.

ART. 6 – DOTAZIONE

Il gruppo di ricerca che riceve in assegnazione un Laboratorio di Ricerca provvede, con fondi o finanziamenti di cui risultano titolari i docenti componenti il gruppo stesso, all'acquisto e alla gestione di apparecchi, strumenti, macchine e attrezzature destinate alla dotazione del laboratorio.

PARTE SECONDA

ART. 7 – UTILIZZAZIONE DEI LABORATORI DI RICERCA

Ogni laboratorio di ricerca del Dipartimento sarà utilizzato per:

- svolgere attività di ricerca scientifica, con l'ausilio delle attrezzature in dotazione;
- ospitare dottorandi e titolari di assegni e contratti di ricerca per lo svolgimento delle loro attività interne al Dipartimento;
- condurre attività per eventuali prestazioni a pagamento commissionate al Dipartimento da terzi;
- ospitare studenti e/o ricercatori provenienti da altre Università o Enti di ricerca italiani o stranieri;
- svolgere attività didattico-scientifica finalizzata a tesi di laurea a carattere sperimentale e/o ad esercitazioni pratiche di laboratorio ad un numero limitato di studenti e compatibilmente con le attività di ricerca in corso.

ART. 8 – RAPPORTO DI PRODUTTIVITÀ

Il gruppo assegnatario di un Laboratorio di Ricerca redigerà, con riferimento ad ogni biennio solare e al termine di esso, un rapporto di produttività del laboratorio stesso, riportandovi i progetti attivi nel biennio e le pubblicazioni effettuate. I rapporti saranno presentati sul sito del Dipartimento.

NORME FINALI

ART. 9 – SICUREZZA

Tutte le attività interne ad un laboratorio di ricerca del Dipartimento saranno condotte nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché dei contenuti del documento di valutazione dei rischi redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università degli Studi di Palermo. Ai fini della sicurezza, fanno capo al Responsabile del laboratorio gli obblighi e le attribuzioni indicate all'art.5 del Decreto 05/08/1998 n° 363 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10 – PRIMA APPLICAZIONE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

In fase di prima applicazione si riterranno confermati i Responsabili di laboratorio già in precedenza designati. Entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del Regolamento, ogni Responsabile comunicherà per iscritto al Direttore del Dipartimento le unità di personale componenti il gruppo di ricerca a cui si ritiene assegnato il relativo laboratorio.